

# Ordinanza dell'UFSP sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

del 30 marzo 2011

---

*L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP),*

visto l'articolo 68 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>1</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr),

*ordina:*

## **Art. 1** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica alle derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone. Sono fatte salve le derrate alimentari:

- a. che sono state raccolte o trasformate prima dell'11 marzo 2011; o
- b. che hanno lasciato il Giappone prima del 31 marzo 2011.

<sup>2</sup> All'importazione di derrate alimentari che sono di origine animale o contengono una parte di derrate alimentari di origine animale, e sono originarie o provengono dal Giappone, si applicano le disposizioni particolari dell'ordinanza del 16 maggio 2007<sup>2</sup> sui controlli OITE.

## **Art. 2** Dichiarazione

<sup>1</sup> Una derrata alimentare di cui all'articolo 1 può essere importata in Svizzera soltanto se accompagnata da una dichiarazione secondo l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> La dichiarazione deve essere redatta in tedesco, francese, italiano o inglese.

<sup>3</sup> Essa deve essere firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità giapponese competente.

<sup>4</sup> Se alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d'analisi secondo l'articolo 3, l'autorità di cui al capoverso 3 deve confermare che il tenore dei radio-nuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell'articolo 2 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011.

**RS 817.026.2**

<sup>1</sup> **RS 817.02**

<sup>2</sup> **RS 916.443.106**

<sup>3</sup> RE (UE) n. 297/2011 della Commissione del 25 mar. 2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, GU L 80, del 26.3.2011, pag. 5.

### **Art. 3** Rapporto d'analisi

Se la derrata alimentare proviene dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo o Chiba, alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d'analisi sul tenore dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137.

### **Art. 4** Codificazione della partita

<sup>1</sup> Su ogni partita di una derrata alimentare secondo l'articolo 1 deve essere apposto un codice di identificazione.

<sup>2</sup> Il codice deve essere riportato sulla dichiarazione, se del caso sul rapporto che riassume i risultati del campionamento e dell'analisi, come pure su tutti i documenti che accompagnano la partita.

### **Art. 5** Notifica preventiva agli uffici doganali

Le partite contenenti derrate alimentari secondo l'articolo 1 devono essere notificate preventivamente all'ufficio doganale interessato<sup>4</sup>.

### **Art. 6** Attività di controllo nell'ambito dell'importazione

<sup>1</sup> I controlli ufficiali eseguiti nell'ambito dell'importazione comprendono:

- a. un esame sistematico dei documenti e un controllo d'identità;
- b. un esame della merce, comprese le analisi di laboratorio per rilevare la presenza di iodio 131, cesio 134 e cesio 137 eseguite su:
  1. almeno il 10 per cento delle partite di derrate alimentari provenienti dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo o Chiba,
  2. almeno il 20 per cento delle partite di derrate alimentari che non provengono da una delle prefetture di cui al numero 1.

<sup>2</sup> L'autorità di esecuzione libera una partita soltanto:

- a. se l'azienda del settore alimentare o un suo rappresentante ha presentato la dichiarazione debitamente firmata e vidimata; e
- b. se dall'esame della merce risulta che il tenore dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell'articolo 2 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> L'autorità di esecuzione libera la derrata alimentare firmando e vidimando la dichiarazione.

<sup>4</sup> <http://www.ezv.admin.ch/kontakt/01972/index.html?lang=it>

<sup>5</sup> Vedi nota all'art. 2 cpv. 1.

**Art. 7**            Emolumenti

Gli emolumenti per l'esame della merce sono retti dagli articoli 71–73 ODerr.

**Art. 8**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 31 marzo 2011.<sup>6</sup>

30 marzo 2011

Ufficio federale della sanità pubblica:  
Pascal Strupler

<sup>6</sup> La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 30 marzo 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

